



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 20/04/2016

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA .

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:

MAZZETTI STEFANO	Presente
BASSI LAURA	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Presente
DONATI RAFFAELA	Presente
DUCCI GIANLUCA	Presente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
MACCHIAVELLI LUCIANO	Presente
MARTINI SILVIA	Presente
MECAGNI MANILA	Assente
NUVOLI DAVIDE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Assente
FORTUZZI PIETRO	Presente
SALAMONE EUGENIO	Presente
CALZOLARI ENRICA	Presente
BIAGIONI LORENZO	Assente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.

Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con propria deliberazione n. 16 del 7 aprile 2014 è stato approvato il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI;

Sentito l'ass. Turrini, il quale riferisce che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 28/12/2015, n.208, Legge di Stabilità 2016 alla disciplina del tributo TASI, si rende opportuno adeguare il Regolamento stesso alla normativa emanata;

Dato atto che le proposte di modifica sono state esaminate dalla Commissione Consiliare Regolamenti nella seduta dell'11 aprile 2016

Visti gli art.7 e 42 del T.U. Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000;

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica ed il parere del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del citato T.U. Enti Locali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 - 1^a comma - lett.b7) del citato T.U. Enti Locali, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera n) del D.L. 174/2012;

Con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Salamone e Calzolari gruppo Un'Altra Sasso e Fortuzzi consigliere indipendente) espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI:

L'articolo 3 viene modificato come segue:

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9.

All'articolo 5 viene aggiunto il comma 3a per cui l'articolo modificato risulta il seguente:

Art. 5 –Soggetti passivi e unica obbligazione tributaria

1. Soggetti passivi sono sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili per le quali sorga il presupposto di applicazione del tributo TASI. Possessore ed occupante sono infatti titolari di un'autonoma e separata obbligazione tributaria.

2. In presenza di più possessori o più occupanti essi sono tenuti (il gruppo dei possessori fra loro e il gruppo degli occupanti fra loro) in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria TASI è assolta, in concreto, in modo unitario da uno soltanto dei possessori, per quanto concerne la percentuale di competenza dei possessori, e da uno soltanto degli occupanti per la residua quota di competenza degli occupanti. L'inadempienza dei possessori non si trasferisce agli occupanti né quella degli occupanti si trasferisce ai possessori. Il versamento eseguito da una pluralità di possessori, ciascuno avuto riguardo alla propria quota e durata del possesso, è considerato valido purché l'importo complessivamente versato risulti corretto rispetto al dovuto. Il Comune si riserva in tal caso la scelta di uno soltanto dei contribuenti per esigenze di trattamento semplificato dei dati. Resta ferma la possibilità per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi tributari, tutti i possessori in solido e, separatamente da questi ultimi, tutti gli occupanti in solido al fine di assicurare il recupero del tributo eventualmente non versato. Non è consentito il versamento frazionato al solo fine di suddividere artificiosamente l'importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento entro il quale il contribuente è esonerato dall'obbligo di pagamento.

3. L'occupante deve versare la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta e versata dal possessore.

3 a. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1 – A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In assenza di un esplicito criterio di computo da parte della norma istitutiva della TASI e fino ad eventuale diversa determinazione da parte del legislatore con norma che entri in vigore successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di pluralità di possessori o di detentori, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, ma possessori o detentori con tipo di relazione diversa con il bene (fattispecie potenzialmente riconducibili a diverse aliquote), al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso e/o di detenzione, avendo riguardo, per la scelta dell'aliquota da applicare ed eventuali ulteriori misure deliberate, alla materiale destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Vengono aggiunti gli artt. 5 bis e 5 ter:

Art. 5 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti

1. Per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50 per cento a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 5 ter – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.146 del 24 giugno 2008;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, N.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui alle lettere dalla a) alla e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A1 – A8 e A9.

All'articolo 6 viene riscritto il comma 3 come segue:

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu approvato con deliberazione del CC N.64 del 25 ottobre 2012

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N.42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

- di incaricare il Segretario Comunale della predisposizione del testo coordinato e del suo inserimento nella raccolta dei Regolamenti.

- di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, e comunque entro 30 gg. dal termine ultimo di

approvazione del bilancio, secondo quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446/1997 e dall'art.13, comma 15, del D.L.201/2011 convertito nella legge n. 214/2011.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 3 contrari (Salamone e Calzolari gruppo Un'Altra Sasso e Fortuzzi consigliere indipendente) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
POLI CLAUDIO



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2016 / 1093
Bilancio

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/04/2016

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2016 / 1093
Bilancio

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/04/2016

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 20/04/2016

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA .

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2016.

Li, 05/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MAZZANTI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)